

Rimesso il 14 maggio 1990

a Sua Eccellenza Signor
Giulio Andreotti Presidente del
Consiglio dei Ministri della
Repubblica italiana

dal Signor Consigliere federale
Adolf Ogi Capo del Dipartimento dei
trasporti, delle comunicazioni e
delle energie

Berna 14 maggio 1990

A I D E - M E M O I R E

Trasporti stradali fra la Svizzera e l'Italia

Il 19 settembre 1957 la Svizzera e l'Italia hanno concluso un accordo concernente la circolazione degli autoveicoli e i trasporti su strada, che entrò in vigore il 10 marzo 1960. In seguito alle difficoltà intervenute nell'applicazione dello stesso, le autorità italiane lo denunciarono con effetto al 31 dicembre 1969. Un regime provvisorio, fondato sulle disposizioni dell'accordo denunciato, fu introdotto tacitamente.

Questo regime, per quanto concerne il trasporto delle merci, prevedeva:

- la reciproca liberalizzazione del traffico bilaterale e di transito
- la reciproca esenzione fiscale.

Per quanto concerne invece il traffico triangolare (trasporti provenienti per es. dalla Repubblica federale tedesca a destinazione dell'Italia effettuati da vettori svizzeri), traffico questo all'origine delle discordie, dopo lunghe trattative relative alla fissazione del contingente, con telex del 12 gennaio 1970, l'allora Ministro dei trasporti Gaspari comunicò al suo omologo svizzero, Consigliere federale Bonvin, il contingente annuale di autorizzazioni messe a disposizione dei trasportatori svizzeri, vale a dire:

- 3000 autorizzazioni per il traffico stradale puro
- 1800 autorizzazioni per il trasporto combinato
- 1200 autorizzazioni per il trasporto di contenitori.

Per i vettori italiani percontro, anche questo genere di traffico fu liberalizzato.

Questa situazione si protrasse senza ulteriori difficoltà fino al 1985.

I rapporti si inasprirono fra gli anni 1985 e 1987 in seguito all'introduzione da parte della Svizzera della tassa sul traffico pesante. Le difficoltà, come già allora consistono nella proibizione del traffico triangolare effettuato dai trasportatori svizzeri e nell'introduzione del diritto fisso.

A fine 1987 un accordo è stato trovato sottoforma di moratoria che sospendesse, per un determinato tempo, tutte le minacce di misure e contromisure. La situazione antecedente è stata ricondotta senza modifiche, l'ultima volta per un periodo di sei mesi, con scadenza al 30 giugno 1990.

Sarebbe attualmente auspicabile di stabilizzare la situazione rinnovando la validità della moratoria succitata durante tutto il periodo dei negoziati fra la CE e la Svizzera e ciò anche in considerazione degli sforzi intrapresi da quest'ultima per offrire, ai trasportatori europei, dei servizi efficaci e competitivi nell'ambito dei trasporti combinati.